

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O ATTI DI PIANIFICAZIONE

INDICE

[Art. 1 - Premessa](#)

CAPO I - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

[Art. 2 - Costituzione del fondo](#)

[Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione](#)

[Art. 4 - Soggetti beneficiari](#)

[Art. 5 - Oneri per iscrizione agli albi e per assicurazioni](#)

[Art. 6 - Conferimento dell'incarico](#)

[Art. 7 - Ripartizione fondo per le progettazioni](#)

[Art. 8 - Economie](#)

[Art. 9 - Informazione](#)

CAPO II - FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

[Art. 10 - Costituzione del fondo](#)

[Art. 11 - Soggetti beneficiari](#)

[Art. 12 - Conferimento dell'incarico](#)

[Art. 13 - Ripartizione del fondo per atti di pianificazione](#)

[Art. 14 - Norme applicabili](#)

Art. 1 - Premessa

1. Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico- amministrativa, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale degli Uffici Tecnici del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina la costituzione di tale fondo nonché i criteri e le modalità per la ripartizione del medesimo

CAPO I - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 2 - Costituzione del fondo

1. Nel Bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote pari all'1% del costo complessivo preventivato di ciascun opera pubblica o lavoro pubblico incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, per i quali venga affidata la progettazione a personale interno degli uffici tecnici comunali.
2. La gestione di tale capitolo è assegnata al Responsabile del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli soggetti alla applicazione della disciplina comunitaria.
2. I progetti definitivi e/o esecutivi, devono avere le caratteristiche definite dall'art. 16 della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di progettazione redatta all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del progetto, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a. nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto direttamente il progetto, nelle varie forme del preliminare, definitivo e/o esecutivo;
 - b. nel coordinatore unico di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. nel responsabile del procedimento per la fase della progettazione;
 - d. nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgano compiti di supporto all'attività di progettazione.

Art. 5 - Oneri per iscrizione agli albi e per assicurazioni

1. L'onere dell'iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti compete all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.
2. È altresì a carico dell'Amministrazione comunale la spesa per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, con esclusione delle eventuali responsabilità penali.

Art. 6 - Conferimento dell'incarico

1. I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi
2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altre unità operative.
4. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.
5. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per la progettazione.
6. Con l'atto di conferimento dell'incarico, sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:
 - a. Individuato il lavoro o l'opera da progettare,
 - b. Determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
 - c. Fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
 - d. Individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;

- e. Definiti gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente;
- f. Definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione.

Art. 7 - Ripartizione fondo per le progettazioni

1. Il fondo per le progettazioni è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal Responsabile del Servizio competente, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale indicato nell'art. 4, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo comma dell'art. precedente, secondo le seguenti percentuali:
 - a. Il ... per cento al personale di cui alla lettera a;
 - b. Il ... per cento al personale di cui alla lettera b;
 - c. Il ... per cento al personale di cui alla lettera c;
 - d. Il ... per cento al personale di cui alla lettera d;
1. All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile accerta la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
2. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procede, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile, mediante i normali criteri di sostituzione previsti dal presente regolamento.
3. La liquidazione è disposta dopo l'intervenuta approvazione del progetto esecutivo dell'opera o del lavoro, e comunque non oltre due mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'O erogazione dell'incentivo.
4. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con l'esclusione degli oneri riflessi a carico dell'Ente, che gravano sui normali fondi di bilancio per il personale.
5. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione non possono usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei progetti.

Art. 8 - Economie

1. Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di gestione, ai sensi dell'articolo 32 del CCLN, e confluiscono nei fondi di cui all'art. 31, 2° comma, dello stesso CCLN.

Art. 9 - Informazione

1. Alle OO.SS vengono fornite informazioni preventive circa gli affidamenti degli incarichi di progettazione e la ripartizione degli incentivi.

CAPO II - FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 10 - Costituzione del fondo

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 50% della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia esso generale, particolareggiato, od esecutivo, incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, per il quale venga affidata la redazione a personale interno degli uffici tecnici comunali.
2. La gestione di tale capitolo è assegnata al Responsabile del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

Art. 11 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del Piano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a. nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto il piano urbanistico, generale, particolareggiato o esecutivo;
 - b. nei responsabili dei procedimenti relativi;

c. nei collaboratori dei soggetti di cui alle precedenti lettere.

Art. 12 - Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento degli incarichi interni di pianificazione deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
2. L'espletamento degli incarichi interni non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altre unità operative.
4. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del piano.
5. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per gli atti di pianificazione.
6. Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:
 - a. Individuato l'atto di pianificazione da redigere;
 - b. Quantificata la spesa pari al 50% della tariffa professionale relativa a tale atto;
 - c. Fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati tecnici;
 - d. Individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
 - e. Definiti gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno dell'Ente;
 - f. Definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.

Art. 13 - Ripartizione del fondo per atti di pianificazione

1. Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal Responsabile del Servizio competente, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, tra il personale indicato nell'articolo precedente, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, secondo le seguenti percentuali:
 - a. Il ... per cento al personale di cui alla lettera a);
 - b. Il ... per cento al personale di cui alla lettera b);
 - c. Il ... per cento al personale di cui alla lettera c);
1. All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile accerta la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
2. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procede, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile, mediante i normali criteri di sostituzione previsti dal presente regolamento.
3. La liquidazione è disposta dopo l'intervenuta adozione del piano, e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto.
4. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con l'esclusione degli oneri riflessi a carico dell'ente che gravano sui normali fondi di bilancio per il personale.
5. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non possono usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.

Art. 14 - Norme applicabili

1. Trovano altresì applicazione nel presente capo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 5,8,9 del capo precedente